

AVV. ANTONELLA CAPRIA
ALLEN & OVERY
Via Manzoni, 41/43 - 20121 MILANO
Tel. 02.29.04.91 - Fax 02.29.04.93.33

AVV. TEODORA MAROCCO
ALLEN & OVERY
Via Manzoni, 41/43 - 20121 MILANO
Tel. 02.29.04.91 - Fax 02.29.04.93.33

SI NOTIFICHI OGGI

5 MAR. 2003

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Milano

I° ORIGINALE

Ricorso

322

per AGROLINZ MELAMIN ITALIA S.r.l., con sede in Castellanza (VA),
Corso Sempione, 13, C.F. 09921520152 e P.I. 01938500129, in persona del
legale rappresentante p.t., ing. Fabrizio Farisoglio, rappresentata e difesa, in
forza di procura a margine del presente ricorso, dagli avvocati Antonella Capria,
Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, con domicilio eletto presso il loro Studio,
in Milano, Via Manzoni 41/43;

-ricorrente

contro

- Comune di Castellanza, in persona del Sindaco p.t.;
- Comune di Olgiate Olona, in persona del Sindaco p.t.;
- Provincia di Varese, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale;

-resistenti

per l'annullamento - previa adozione di idonee misure cautelari -

- della nota del Comune di Castellanza, datata 13 gennaio 2003, avente ad
oggetto "Invio comunicazione sito da bonificare" ricevuta in data 23 gennaio
2003;
- della nota del Comune di Olgiate Olona, datata 13 gennaio 2003, avente ad
oggetto "Comuni di Castellanza - Olgiate Olona - area dell'ex insediamento
Montedison ora di proprietà delle società in indirizzo - richiesta Piano di
caratterizzazione dell'area", ricevuta in data 20 gennaio 2003 ;
- della nota della Regione Lombardia - Giunta Regionale, Direzione Generale
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità - Prot. QI.2002.0041655 datata 23

PROCURA
Il sottoscritto, dott.
Fabrizio Farisoglio,
in qualità di legale
rappresentante del-
la società Agrolinz
Melamin Italia
S.r.l., con sede in
Castellanza (VA),
Corso Sempione
13, delega gli avv. li
Antonella Capria,
Angelo Crisafulli e
Teodora Marocco a
rappresentare e
difendere tale so-
cietà nel presente
ricorso innanzi al
TAR Lombardia,
Milano, conferendo
loro, anche in via
disgiuntiva, ogni
potere di legge e di
procedere, ivi compre-
so il potere di pro-
porre motivi
aggiunti, di impu-
gnare mediante
motivi aggiunti
eventuali
provvedimenti con-
nessi adottati in
pendenza del ricor-
so, nominare altri
procuratori e farsi
sostituire da questi.
Elegge domicilio
presso il loro Studio
in Milano, alla via
Manzoni, 41/43.

E' autentica.

[Signature]

5189

322

ALLEN & OVERY

20121 MILANO - VIA MANZONI, 41/43 - TEL. 02 290491 - FAX 02 29049333

dicembre 2002, avente ad oggetto " Comuni di Castellanza - Olgiate Olona -
area dell'ex insediamento Montedison ora di proprietà delle società Agrolinz
Melamin Italia S.r.l. - Perstorp S.p.A. - Perstorp Chemitec S.p.A. - Rescol
Castellanza S.r.l. - Cesalpinia Chemicals S.p.A.", conosciuta a mezzo delle note
sopra citate;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

FATTO

Agrolinz Melamin Italia S.r.l. (d'ora innanzi "Agrolinz") ha avviato nel corso del
2001, procedure di verifica nel proprio stabilimento sito nei Comuni di
Castellanza e di Olgiate Olona, al fine di individuare eventuali situazioni di
contaminazione e porvi rimedio in conformità a quanto previsto dall'articolo 9
del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 ("DM 471/99").

Tale disposizione prevede, per il proprietario di un sito, ovvero per altro soggetto
interessato, la possibilità di attivare di propria iniziativa le procedure per gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale, comunicando alla Regione, alla Provincia e al Comune la situazione
di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza
d'emergenza necessari.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, è previsto altresì, in favore dei soggetti che abbiano
deciso di realizzare i predetti interventi ed abbiano comunicato agli enti
competenti tale decisione entro il 31 marzo 2001 (termine ultimo risultante dal
combinato disposto con l'art. 1 del D.L. 01/06/00, n. 160 convertito in L.
28/07/00, n. 224), il differimento dell'obbligo di bonifica, facendolo decorrere da
quanto successivamente indicato nel Piano regionale o suoi eventuali stralci.

Agrolinz, in qualità di soggetto interessato, decideva di avvalersi delle citate

disposizioni e in data 30 marzo 2001, effettuava le necessarie comunicazioni alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, al Comune di Castellanza e al Comune di Olgiate Olona ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 471/99 allegando al contempo una relazione tecnica redatta dal un tecnico incaricato. Successivamente, in data 4 aprile 2002, un anno dopo quindi rispetto alla prima comunicazione, su richiesta del Comune di Olgiate Olona e del Comune di Castellanza, Agrolinz confermava che, sulla base degli accertamenti effettuati, non sussistevano situazioni tali da richiedere interventi di messa in sicurezza di emergenza (come peraltro indicato nella menzionata relazione tecnica allegata alla comunicazione del 30 marzo 2001). Infatti le indagini effettuate mostravano che: il sito di Castellanza era interessato da una contaminazione puntuale, dovuta a residui di precedenti produzioni industriali; il sottosuolo era caratterizzato dall'assenza di falde superficiali; peraltro il primo acquifero posto a circa 80 metri di profondità era utilizzato soltanto dallo stabilimento; la presenza di ampie aree pavimentate ed asfaltate impediva il dilavamento degli eventuali terreni inquinati; ed, infine, la presenza di pozzi industriali costituiva un cono di richiamo atto ad impedire la diffusione verso l'esterno delle acque sotterranee. Dalla relazione fornita all'amministrazione dunque emergeva una situazione tale da non richiedere, stante la mancanza di pericoli di inquinamento, l'approntamento di interventi di messa in sicurezza di emergenza.

Del tutto inopinatamente, il Comune di Castellanza in data 13 gennaio 2003, con riferimento ad una nota della Regione Lombardia datata 23 dicembre 2002, richiedeva ad Agrolinz, ed alle altre società presenti sul sito, la presentazione del piano di caratterizzazione.

Analoga nota, con identico contenuto, veniva in pari data emessa anche dal

Comune di Olgiate Olona.

La Regione Lombardia - Giunta Regionale, Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità - Prot. QI.2002.0041655 con nota datata 23 dicembre 2002, avente ad oggetto " *Comuni di Castellanza - Olgiate Olona - area dell'ex insediamento Montedison ora di proprietà delle società Agrolinz Melamin Italia S.r.l. - Perstorp S.p.A. - Perstorp Chemitec S.p.A. - Rescol Castellanza S.r.l. - Cesalpina Chemicals S.p.A.*" aveva infatti così stabilito:

"Con riferimento all'oggetto e preso atto delle comunicazioni effettuate dalle Aziende richiamate ai sensi dell'art. 9 del d.m. 471/1999, nonché della relazione tecnica allegata alle stesse, si invitano i Comuni in indirizzo a richiedere alle Aziende di cui trattasi la presentazione del Piano di caratterizzazione dell'area ex Montedison come dettato dall'art. 10 del D.M. 471/199 (sic).

A seguito della presentazione del Piano di caratterizzazione sarà cura della Direzione generale scrivente procedere alla convocazione, ai sensi di legge della Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del piano stesso."

A mezzo di tali note, quindi, Regione e Comuni hanno disposto che i soggetti interessati procedano a bonificare i siti oggetto di comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 471/1999, pur in assenza del Piano regionale di bonifica previsto dallo stesso comma.

Tali provvedimenti ledono i diritti ed interessi di Agrolinz, in quanto costringono l'impresa ricorrente ad avviare immediatamente attività ed interventi di bonifica secondo tempi e procedure non previste dalla legge.

Avverso i provvedimenti e gli atti citati in epigrafe, Agrolinz è costretta ad insorgere per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 13 BIS,
DEL D. LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 9 DEL D.M. 25 OTTOBRE 1999, N. 471 - ECCESSO DI POTERE PER
ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO.

L'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("D.Lgs. 22/97") detta specifiche disposizioni in materia di bonifica di siti inquinanti e, in particolare, disciplina il procedimento che il responsabile di un evento inquinante deve seguire in relazione ad un fatto che abbia cagionato il superamento o il pericolo del superamento di appositi limiti fissati con D.M.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 22/97 *"chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) (e cioè i limiti di accettabilità delle contaminazioni, ndr) ovvero determina un pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento."* A tal fine il responsabile dell'inquinamento deve notificare entro 48 ore a Comune, Provincia e Regione la situazione verificatasi, nelle successive 48 ore comunicare gli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare tale situazione, ed infine entro, 30 giorni dall'evento, presentare al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

Ai sensi dell'art. 17, comma 13 bis, le procedure di bonifica possono essere avviate anche ad iniziativa di soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento, nell'accezione di cui al comma 2 sopra citato.

Le disposizioni dell'art. 17 sono state attuate con DM 471/99, il cui art. 9, in particolare, ha precisato le modalità degli interventi ad iniziativa degli

interessati:

"1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.

3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine..".

Il comma 3 prevede dunque una disciplina speciale in deroga alla normativa di carattere generale sopra illustrata- secondo cui qualora il soggetto interessato alla realizzazione degli interventi abbia comunicato alle autorità competenti una situazione di contaminazione entro il 31 marzo 2001, la decorrenza dell'obbligo di bonifica deve essere definita dalla Regione nell'ambito del Piano Regionale o di un suo stralcio.

In tal caso, soltanto dopo la predisposizione di apposito piano regionale decorre l'obbligo, per il soggetto interessato, di procedere agli obblighi di bonifica nei termini previsti dalla regione stessa.

La necessità dell'atto pianificatorio della Regione, ai fini della decorrenza dell'obbligo di bonifica per i soggetti che abbiano comunicato la situazione di contaminazione entro il 31 marzo 2001, peraltro, è stata riconosciuta anche da codesto TAR, seppure in fase cautelare, con ordinanza 18 dicembre 2002, n. 2572/02, resa in relazione ad analoga fattispecie.

Del tutto illegittimamente, quindi, i Comuni, su indicazione della Regione, hanno richiesto la presentazione dei piani di caratterizzazione per le aree interessate, dato che la stessa Regione non ha svolto alcuna delle attività previste dal DM 471/99 che costituirebbero il presupposto normativo e fattuale per la decorrenza dell'obbligo di bonifica dei siti da parte di Agrolinz.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 E DELL'ALLEGATO IV DEL D.M. 25 OTTOBRE 1999, N. 471

L'articolo 10 del D.M. 471/99 disciplina la progettazione relativa agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente. Secondo tale articolo, così come meglio specificato dall'Allegato IV dello stesso D.M. 471/99, tale progettazione si articola in tre diversi livelli di approfondimenti tecnici

progressivi: (i) piano di caratterizzazione, (ii) progetto preliminare e (iii) progetto definitivo.

In particolare, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla notifica di ordinanza di bonifica dell'autorità competente o *"fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3"*, dalla comunicazione effettuata dall'interessato deve essere presentato a Regione e Comune il piano della caratterizzazione.

L'articolo 10 del D.M. 471/99 dunque pone una precisa scadenza temporale per la presentazione del piano della caratterizzazione con un'unica eccezione, e cioè quando il soggetto interessato agli interventi di bonifica si sia avvalso dello speciale procedimento delineato dal comma 3 dell'articolo 9 ed abbia effettuato la dovuta comunicazione entro la scadenza di legge del 31 marzo 2001. In tal caso la decorrenza dell'obbligo di bonifica e dunque dell'obbligo di presentare il piano della caratterizzazione è contenuta nello stesso articolo 9, comma 3: tale obbligo decorre, come già indicato, in relazione a quanto previsto nel Piano Regionale o in un suo eventuale stralcio.

Nel caso di Agrolinz, che ha effettuato le comunicazioni ai sensi e nel rispetto dell'articolo 9, comma 2, l'obbligo di presentazione del Piano di Caratterizzazione potrà pertanto decorrere soltanto a seguito di precisa indicazione in un Piano Regionale o in un suo stralcio.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE. SOTTO ALTRO PROFILO,
DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DM 471/99. - ECCESSO DI POTERE PER
CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Ratio del piano regionale è la programmazione ed il coordinamento (determinati, anche, in base al grado di pericolosità dei siti interessati) degli interventi di bonifica da effettuare nel territorio della Regione.

La Regione, nella programmazione degli interventi, dovrà quindi prevedere un ordine di priorità in base ai criteri di valutazione comparata del rischio in corso di definizione da parte dell'ANPA. Questo criterio è stato del tutto ignorato dalla Regione e dal Comune, che hanno disposto l'avvio delle operazioni di bonifica sui siti della Lombardia, in assenza di un qualsiasi atto di programmazione.

Così disponendo, il Comune di Castellanza, il Comune di Olgiate Olona e la Regione Lombardia parificano e applicano lo stesso procedimento previsto per il responsabile dell'inquinamento al soggetto interessato alla realizzazione degli interventi che si sia volontariamente, ed entro i termini di legge, assoggettato allo speciale procedimento delineato dal legislatore.

Per quanto attiene poi al contenuto sostanziale degli atti impugnati, si noti che il Comune di Castellanza e il Comune di Olgiate Olona, nell'imporre ad Agrolinz l'immediata decorrenza dell'obbligo di bonifica non ha tenuto in minimo conto la avvenuta e dichiarata messa in sicurezza dei siti.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7/8/90 N. 241 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Ogni provvedimento amministrativo deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione.

Al contrario le note impugnate non indicano alcuna motivazione in ragione della quale Agrolinz dovrebbe presentare il piano della caratterizzazione in assenza del piano regionale.

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7/8/90 N.

241 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO.

Le note del Comune di Castellanza e del Comune di Olgiate Olona non sono state precedute dalla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.

Come è noto, la comunicazione dell'avvio del procedimento ha lo scopo di consentire al soggetto interessato di apportare al procedimento amministrativo elementi di fatto e ragioni giuridiche utili ad una sua corretta definizione.

Nel caso di specie, Agrolinz avrebbe potuto fare valere le argomentazioni di carattere tecnico, relative alle indagini in corso per i siti e agli interventi effettuati, e di carattere economico, relative ai costi delle attività richieste dalle Amministrazioni.

Sulla necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento anche in materia ambientale si è peraltro espressa la sezione I di codesto TAR, che, con sentenza 27 marzo 2001 n. 2653 (in Foro amm. 2001, 1250) ha affermato che *"Ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, è illegittima l'ordinanza sindacale con cui si ordina la predisposizione del piano di caratterizzazione entro trenta giorni, ai fini della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area asseritamente inquinata, in mancanza della comunicazione al proprietario dell'avvio del procedimento, in assenza di comprovate gravi ragioni di urgenza"*.

Tale principio, espresso con riferimento ad un'ordinanza sindacale è tanto più valido nel caso di specie, dove non di ordinanza si tratta, ma di una -illegittima- richiesta dei Comuni in relazione ad un procedimento caratterizzato da una disciplina speciale. I Comuni dovevano dunque comunicare l'avvio del procedimento, perché:

Del fumus boni juris testimoniano i motivi sin qui svolti.

Quanto ai danni gravi ed irreparabili, essi consistono nell'obbligo di immediato avvio di attività ed interventi di bonifica. In pratica, nonostante l'assenza di ragioni di urgenza (il sito di cui trattasi non necessita di messa in sicurezza di emergenza) l'impresa ricorrente è costretta ad intervenire, pur in mancanza di una adeguata pianificazione regionale. Ciò comporterà un ingente impatto economico in capo all'impresa ricorrente, sia in relazione alle spese da affrontare per i costi di bonifica, sia in relazione alla inevitabile interferenza degli interventi con l'attività produttiva.

Si chiede pertanto la sospensione degli atti e provvedimenti impugnati.

A tal proposito, si segnala che codesto TAR, con la già menzionata ordinanza di codesto TAR n. 2572/02, ha sospeso gli atti impugnati in relazione ad analoga fattispecie, *"considerato che difetta l'atto pianificatorio di cui all'art. 9 comma 3, del d.m. 25 ottobre 1999, che non emergono, del resto, specifiche ragioni di urgenza, ritenuto che il periculum in mora è insito nella natura degli oneri imposti alla ricorrente"*.


Si chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Ai fini dell'art. 13, comma 2, del DPR 30/5/2002 n. 115, si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e rientra nello scaglione di cui alla lettera c) dell'art. 13, comma 1, del citato DPR.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Si depositano documenti come da indice del fascicolo.

Milano, 4 marzo 2003.


Avv. Antonella Capria


Avv. Angelo Crisafulli

Avv. Teodora Marocco

I RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv. ti Antonella Capria, Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, in qualità di difensori dell'impresa ricorrente, io sottoscritto AUG dell'ufficio UNEP presso il Tribunale di Busto Arsizio, ho notificato l'antescritto ricorso a:

1. COMUNE DI CASTELLANZA, in persona del Sindaco *pro tempore*, sedente per la carica presso la Casa Comunale, in Castellanza (VA), ivi recandomi, e consegnandone copia a mani di *del dipendente superiore*

Daniela Borzani

[Signature]

4 MAR 2003

DITANGO ENNA
UFFICIO CALESTRA
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

2. COMUNE DI OLGiate OLONA, in persona del Sindaco *pro tempore*, sedente per la carica presso la Casa Comunale, in Olgiate Olona (VA), ivi recandomi, e consegnandone copia a mani di *Carone Borzani*

in carica

Carone Borzani

67 MAR 2003

[Signature]

II RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Antonella Capria, Angelo Crisafulli e Teodora Marocco,
in qualità di difensori dell'impresa ricorrente, io sottoscritto AUG dell'ufficio
UNEP presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato l'antescritto ricorso a:

1. PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Provinciale, sedente per la carica presso la sede della Provincia in 21100 Varese,
piazza Libertà, 1, a mezzo posta, in plico raccomandato a.r.

A mezzo del Servizio Postale
Milano — Succursale 109

05 MAR. 2003

Ufficiale Giudiziario
BIANCA MARIA GROSSI

2. REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, sedente per la carica in Milano, alla via Fabio Filzi, 22, ivi
recandomi, e consegnandone copia a mani di

3. REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in Milano, alla via
Taramelli.20, ivi recandomi, e consegnandone copia a mani di

A mani della Impres. dipt. Inc.
tale qualificato che si incarica della
consegna domiciliare/destinatario a
conviventi al momento assenza.
Milano, 5 MAR 2003

UFFICIALE GIUDIZIARIO
FRANCESCO DELLA ROCCA

TAV 77
C. M. M.

